

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione - Sede e durata

L'Associazione denominata "TERRA MIA" ha sede in Castellamonte (TO) presso la Biblioteca Civica in Via Caneva n. 1 .

Essa ha durata illimitata ed è regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di perseguire, nell'ambito del territorio Regionale Piemontese, le seguenti finalità:

- promuovere iniziative di ricerca, conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, culturale, ambientale, linguistico e delle risorse naturali del territorio;
- promuovere e diffondere la conoscenza ed una corretta gestione e fruizione di tali risorse;
- associare educazione, formazione e turismo ambientale.

Art. 3 - Oggetto

L'Associazione promuove autonomamente, o in collaborazione con altri Enti, Istituti, Associazioni e Gruppi di ricerca, Scuole, attività orientate al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. In particolare ed a titolo esemplificativo si propone:

- la promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri, convegni e visite;
- lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione; la realizzazione di programmi di studio, ricerca, salvaguardia e restauro di beni archeologici, artistici e naturali;
- l'organizzazione e la gestione di archivi e biblioteche specializzati nelle materie di interesse della Associazione; l'elaborazione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni e dispense sulle stesse materie;
- la pubblicazione di una rivista di attualità, di collegamento e di dibattito tra i Soci e tutti coloro che sono interessati alla attività della Associazione;
- la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti integrati sul territorio per la valorizzazione dello stesso.

In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà anche promuovere:

- l'organizzazione di viaggi, escursioni, campi di lavoro e di studio;
- iniziative di carattere editoriale;
- la gestione di attività ricreative.

L'Associazione potrà partecipare come Socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo marzo e termina il ventotto febbraio di ogni anno solare.



ASSOCIATI

Art. 5

L'adesione alla Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi di cui all'art. 2 e collaborare per il loro perseguimento.

Possono far parte dell'Associazione anche le persone giuridiche per il tramite di un delegato delle stesse.

Art. 6

Il candidato che intende associarsi alla Associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando una apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all'assemblea degli associati.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 7

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno della Associazione, primo tra tutti il diritto al voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini della accettazione delle norme che regolamentano la vita della Associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Gli obblighi e i diritti degli associati sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Art. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 9

Gli associati cessano di far parte della Associazione per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie: l'associato deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dopo trenta giorni;
- esclusione: il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta



dei suoi membri decide l'esclusione dell'associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo;

- decadenza: il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto.

In nessun caso l'associato potrà ripetere i contributi versati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipazione, intervento e voto nella Assemblea ordinaria e straordinaria; dovranno astenersi dal voto nelle deliberazioni della Assemblea di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Gli associati interessati a uno dei provvedimenti di cui all'articolo 9 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.


Art. 12

Ogni associato, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di deleghe oltre il quattro per cento del numero degli associati.

Art. 13

L'Assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo per l'anno seguente.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno il 10% (die-



ci per cento) degli associati aventi diritto di voto ovvero dell'intero collegio dei revisori.

Art. 14

L'Assemblea è validamente convocata dal Consiglio Direttivo quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante:

- invio di lettera di convocazione con allegato ordine del giorno almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza;
- o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza.
- o avviso affisso alla bacheca dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza;

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione. Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in merito a:

- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 16

L'Assemblea straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in merito a:

- modifiche dello Statuto sociale;
- incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; la votazione è fatta a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche

sociali o per argomenti di particolare importanza; in tal caso il Presidente nomina tre associati, scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori.

ART. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 19

L'Assemblea straordinaria, salvo quanto stabilito dal successivo art. 34 del presente Statuto, è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di undici ed un massimo di quindici consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati e scelti tra gli associati stessi che abbiano maturato un periodo di almeno due anni di adesione alla Associazione, che siano maggiorenni ed abbiano i requisiti per essere nominati.

Gli associati che intendono proporsi per la carica di consigliere e che siano in possesso dei requisiti di cui sopra devono presentare per iscritto la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria degli associati.

ART. 21

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo eventualmente il rimborso delle spese documentate da questi sostenute e approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 22

In caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri procedono a cooptare un nuovo consigliere che sarà il primo escluso nella votazione dell'Assemblea di nomina del Consiglio Direttivo e parimenti a seguire.

La durata del mandato dei Consiglieri cooptati coincide con quella dei Consiglieri dimissionari e pertanto si conclude con la scadenza del triennio del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti del bilancio preventivo approvato dalla Assem-



blea e fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva deliberazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo propone alla Assemblea degli Associati, a maggioranza assoluta dei propri componenti, eventuali modifiche dello Statuto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso e/o ad un Comitato Direttivo composto da almeno tre membri del Consiglio stesso stabilendone i poteri e le regole di funzionamento; potrà altresì affidare incarichi agli associati specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Segretario incaricato della redazione dei verbali delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri eventuali Commissioni Tematiche per la realizzazione di specifiche attività, determinando il numero dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione con la relazione sul programma delle attività svolte e da svolgere, individua e predispone tutte le proposte da sottoporre alla approvazione della Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Il Consiglio Direttivo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie degli associati con le modalità di cui all'art.14 del presente statuto.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione segreta:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; le loro prestazioni sono fornite a titolo gratuito fatto salvo eventualmente il rimborso delle spese documentate e da loro sostenute per conto della Associazione e approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea ordinaria degli associati la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E', in ogni caso, fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta lo convochi il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attesta-

zione di trasmissione.

Il Consigliere che per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Consiglio decade automaticamente dalla sua carica; in tal caso il Consiglio applicherà quanto disposto dall'art.22 del presente Statuto.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

PRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

TESORIERE

Art. 29

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell'amministrazione.

Compila i rendiconti annuali consuntivi e preventivi e redige le situazioni periodiche quando esse siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con firme congiunte a due a due fra le seguenti persone: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere. Il Tesoriere è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.


COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri anche estranei alla Associazione scelti avuto riguardo per la loro competenza in materia economica e finanziaria.

I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica fino alla approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente il quale ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.



Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio annuale consuntivo e preventivo.

PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

I proventi dell'Associazione in via esemplificativa sono costituiti da:

- quote sociali annuali degli Associati;
- eventuali contributi o elargizioni fatte da Associati o da terzi;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore purchè offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, ecc.;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione derivanti da attività prevalenti e attività svolte in via non prevalente.

Parte dei proventi, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione.

E' fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 32

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi.

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 33

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli Associati.

SCIoglimento

Art. 34

In caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, dalle normative vigenti e dallo Statuto sociale lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, in deroga a quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto, con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, la quale Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i

poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e servizio, sentito il Collegio dei Revisori e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 35

L'Associazione tutela e garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 36

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Assemblea ordinaria degli Associati può approvare dei regolamenti interni, purchè conformi alle norme statutarie, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazioni.

All'originale firmato:

Champagne Emilio

Gianluca AGOSTO - Notaio

| |
|--|
| REGIONE PIEMONTE |
| Copia fotostatica conforme all'originale |
| compresa da n. 11 fasciate. |
| Torino, 20/01/2017 |
| Il funzionario incaricato |

[Handwritten signature]